Istituto Comprensivo Statale
"Japigia II – Torre a Mare" - Bari -
DISTRETTO SCOLASTICO N.11
Via Attilio Corrubia n.1 - 70126 Bari - Tel. 080/554.39.56-080/554.93.38
Codice Tesoro U.S. 631 – Matricola Inps 0917498136 - Codice Univoco Istituzionale UFY1T1
Indirizzo e-mail PEO: baic88600g@istruzione.it - PEC: baic88600g@pec.istruzione.it
Codice fiscale 93437890721 - Codice Mecc. BAIC88600G – Codice IPA icsji_07 – Codice Interbancario B60MF

http://WWW.JAPIGIAII-TORREAMARE.EDU.IT



Regolamento di istituto

ALLEGATO B: **REGOLAMENTO BULLISMO E CYBERBULLISMO**

ALLEGATO B

REGOLAMENTO BULLISMO E CYBERBULLISMO

L'Istituto Comprensivo "JAPIGIA II – TORRE A MARE", luogo di formazione, inclusione ed accoglienza, si impegna sul fronte della prevenzione del bullismo e, più in generale, di ogni forma di violenza; intende attivare strategie di intervento utili ad arginare comportamenti a rischio che sono determinati, in molti casi, da condizioni di disagio sociale non ascrivibili solo al contesto educativo scolastico.

La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato inoltre, accanto al bullismo, un aumento del fenomeno del cyberbullismo, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso un uso improprio dei social network, ad esempio con la diffusione di foto o immagini denigratorie, tendenti a mettere a disagio, in imbarazzo o ad escludere.

Il mondo digitale e virtuale, pur rappresentando un'enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi.

L'Istituto Comprensivo "JAPIGIA II – TORRE A MARE" intende attivare sinergie con le famiglie, con l'obiettivo di accrescere il senso della legalità ed educare gli studenti ad un uso consapevole del web.

La scuola, nell' ambito dell'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet, si impegna a individuare, prevenire e combattere il bullismo e il cyber bullismo in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- dalla legge n. 71 del 29 maggio 2017: "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo";
- dalla Direttiva MIUR n.1455/06: "Linee di orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e cyber bullismo";
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007: "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";

- dalla Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007: “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- dalla Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007: “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- dal DPR 24 giugno 1998, n. 249: “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;
- dal D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235: “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 24 giugno 1998 n. 249 , concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;
- dalle Linee di Orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo, MIUR aprile 2015;
- dall’aggiornamento delle Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo, MIUR ottobre 2017;
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile.

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Tutti gli alunni hanno diritto ad un sicuro ambiente di apprendimento e tutti devono imparare ad accettare e rispettare differenze di cultura e di personalità.

Art. 2

Il bullismo è un abuso di potere che si concretizza in tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso, messe in atto da parte di un adolescente, definito “bullo” (o da parte di un gruppo), nei confronti di un altro adolescente, percepito come più debole, definito “vittima”, e può assumere forme differenti (fisico, verbale, relazionale).

Qualsiasi atto di bullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente.

Art. 3 Per cyber bullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso (Legge71/2017).
Qualsiasi atto di cyber bullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente.

INTERVENTI DELLE COMPONENTI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Art. 4

L' I.C. "JAPIGIA II – TORRE A MARE":

- è attivo e sensibile circa le tematiche del bullismo e cyber cyberbullismo;
- promuove iniziative di formazione e sensibilizzazione attraverso una progettualità che coinvolga tutta la comunità scolastica.

Il Dirigente Scolastico:

- individua un docente referente di Istituto per le iniziative contro il bullismo e il cyber bullismo;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyber bullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

Il Docente Referente:

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber bullismo attraverso progetti di Istituto;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale.

Il Collegio dei Docenti:

- promuove scelte didattiche ed educative, per la prevenzione del fenomeno. Il Consiglio di Classe:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile.

Il Docente di classe:

- intraprende azioni che favoriscano l'acquisizione e il rispetto delle norme relative alla convivenza civile e all'uso responsabile di Internet;
- osserva regolarmente i comportamenti a rischio sia dei potenziali bulli sia delle potenziali vittime;
- interviene fermamente su ogni atto di sopraffazione e di intolleranza. Gli Alunni:
- devono imparare le regole basilari per rispettare gli altri, sia nella vita reale che quando sono connessi alla rete, prestando particolare attenzione alle comunicazioni effettuate tramite e- mail, sms, foto e video. Le condotte di cyberbullismo nei confronti dei compagni, rientrano nelle azioni perseguibili a scuola, vista la funzione educativa di quest'ultima e visto il Patto Educativo di Corresponsabilità con la famiglia;
- devono essere coscienti del disvalore della condotta del bullo/cyberbullo e di chi mostra indifferenza o, all'interno del gruppo, rafforza la condotta aggressiva;
- non possono, durante le lezioni o le attività didattiche in genere, usare telefoni cellulari/smartphone, tablet, riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

I Genitori:

- devono prestare attenzione ai comportamenti dei propri figli;
- devono vigilare sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti;
- devono conoscere le azioni messe in campo dall'Istituto Comprensivo Japigia2-Torre a Mare e collaborare secondo le modalità previste dal Patto di Corresponsabilità;
- devono conoscere il Regolamento Disciplinare dell'Istituto e Regolamento sulla privacy e le sanzioni in esso previste.

CLASSIFICAZIONE DI ATTI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO

Art. 5

Sono da considerarsi comportamenti persecutori, contro il singolo o il gruppo, qualificabili come atti di BULLISMO:

- calci, pugni, schiaffi;
- intimidazioni e minacce;
- offese, prese in giro, denigrazioni;
- furti, danneggiamento di beni;
- isolamento ed esclusione.

Sono da considerarsi comportamenti persecutori, contro il singolo o il gruppo, qualificabili come atti di CYBERBULLISMO:

- Flaming: litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di messaggi offensivi;
- Cyber stalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet etc, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- Sexting: invio di messaggi via smartphone ed internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

PROCEDURE DI AZIONE

Art. 6

Il Dirigente Scolastico, avuta conoscenza del caso di bullismo e/o cyber bullismo dal Docente Referente o da altra fonte, informa tempestivamente i genitori ovvero i tutori dei minori coinvolti.

A seconda della tipologia e gravità del caso e, al fine di gestire al meglio la questione, il Dirigente Scolastico coinvolge, in via esclusiva o cumulativa:

- il Consiglio di Classe;
- i Rappresentanti di classe dei genitori.

Art. 7

I comportamenti trasgressivi accertati, riconducibili alle condotte di bullismo e/o cyber bullismo, se rientrano tra quelli previsti dal Regolamento Disciplinare d'Istituto sono immediatamente sanzionati dalla Scuola sulla base di quanto in esso previsto.

Si precisa che gli autori di comportamenti inquadrabili come atti di bullismo e/o cyber bullismo sono puniti con sanzioni particolarmente incisive.

Le sanzioni disciplinari irrogate dalla scuola non sostituiscono le sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, né sostituiscono quelle civili, per eventuali danni causati ingiustamente a cose o persone.

Art. 8

Qualora il fatto segnalato configuri ipotesi di reato perseguibile d'ufficio, viene sporta denuncia all'Autorità Giudiziaria o alle Forze dell'Ordine competenti, tra cui la Polizia Postale se trattasi di reato compiuto attraverso internet; ciò in quanto il personale scolastico/amministrativo è personale incaricato di pubblico servizio, ed è quindi tenuto a denunciare la notizia di ogni reato procedibile d'ufficio di cui venga a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio (art. 331 cod. proc. pen.).

Il presente documento è stato approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 23/01/2025 e si ritiene annualmente riconfermato fino a nuove proposte di modifica.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Serenella Teresa VARRESE
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993)